



Ministero della Giustizia

MINISTERO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL PERSONALE
Ufficio Centrale del Personale
Divisione V - Sezione II

Roma, li' 14 OTT. 1998

Prot. n. 144240\33229
Rif. n. 20822
del 14.9.1998

Alla Direzione della
Casa Circondariale di

87100 C O S E N Z A



Penitenziari
Coordinamento Regionale
Calabria



C O S E N Z A

OGGETTO



Penitenziari
Coordinamento Regionale
Calabria



Penitenziari
Coordinamento Regionale
Calabria

in copia conforme all'originale.

~~07/10/1998~~

IL DIRETTORE

In esito alla nota in riferimento quest'Ufficio rappresenta che il periodo di assenza dal servizio per malattia concesso dal medico di fiducia ad un dipendente, non può essere ridotto, né aumentato dal medico Legale in sede di visita medico fiscale.

L'articolo 5, legge 25.5.1970, n. 300 non assegna, infatti, una particolare efficacia probatoria al referto fiscale, ma demanda, invero, al medico di controllo l'accertamento della sussistenza o meno della malattia del dipendente; sicché, è da escludere che il dipendente abbia l'ulteriore obbligo di comunicare alla Direzione, la propria persistente indisponibilità per un periodo successivo a quello indicato nella prognosi del medico di controllo ove questa non coincida perché più limitata con quella del proprio medico curante (cfrs. sentenza Cassazione Civile n. 7167 del 1.9.1987).



Penitenziari
Coordinamento Regionale
Calabria

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE	
	1998
Penitenziari Coordinamento Regionale Calabria	
PRAT. n. 282	



Penitenziari
Coordinamento Regionale
Calabria

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Aggiornamento alla GI



Penitenziari

Cassazione Civile *Coordinamento Regionale Calabria*

Sez. Lav., sent. n. 7167 del 1 settembre 1987

Condizioni di salute del lavoratore:

- efficacia degli accertamenti dei servizi ispettivi



L'art. 5, secondo comma, della *legge 20 maggio 1970 n. 300* (il quale stabilisce che il controllo delle infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richiada) ha obbligato il datore di lavoro a ricorrere, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno della malattia del lavoratore, a strutture pubbliche, tali perciò da offrire garanzie di obiettività, ma non ha assegnato una particolare efficacia probatoria al certificato del medico di controllo, sicché, in particolare, è da escludere che il lavoratore abbia l'ulteriore obbligo di comunicare al datore di lavoro la propria persistente indisponibilità per un periodo successivo a quello indicato nella prognosi del medico di controllo ove questa non coincida, perché più limitata, con quella del proprio medico curante.

Sez. Lav., sent. n. 7167 del 01-09-1987, Soc. Cigahotels c. Maccio (rv 455307).



Penitenziari

Coordinamento Regionale Calabria



Coordinamento Provinciale Vibo Valentia



Penitenziari

Coordinamento Regionale Calabria